

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente e Relatore -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Svolgimento del processo.

Riccardo A. , che aveva aperto un conto corrente , per il cui scoperto un terzo aveva prestato fideiussione , presso la banca industriale gallaratese , fu dichiarato fallito e a tale data il conto presentava uno scoperto di lire 350.198.634 ; dopo pochi mesi il terzo fideiussore accreditò sul conto due bonifici , rispettivamente per le somme di lire 348.945.000 e di lire 1.253.634, che la banca incamerò ad estinzione dello scoperto.

Il fallimento chiese che fossero dichiarati inefficaci , ai sensi dell'art.44 , secondo comma , legge fallimentare , o , in subordine , che fossero revocati , ai sensi del successivo art. 67 , detti versamenti.

Nella resistenza della banca popolare di Lodi (incorporante la banca convenuta) , la quale dedusse che i versamenti erano stati effettuati dal terzo per estinguere il proprio debito , il Tribunale di Genova accolse la domanda principale.

La pronunzia , impugnata dalla banca , fu riformata con sentenza del 27-4-1996 dalla Corte d'appello di Genova , la quale respinse la domanda (dichiarando altresì non riproposta la domanda subordinata) , affermando in particolare che l'affermazione del Tribunale - secondo la quale la circostanza che i versamenti del terzo fideiussore , in quanto eseguiti sul conto del fallito , costituissero pagamenti fatti a costui prescindendo dalla loro provenienza e dall'esistenza di un titolo che giustificasse l'accredito al fallito - era infondata sia perché il Tribunale aveva affermato altresì , e non era più contestabile , che i versamenti fossero stati eseguiti dal terzo per adempiere al proprio debito sia perché i versamenti avrebbero potuto essere intesi come fatti a favore del fallito solo se costui avesse vantato un credito nei confronti del terzo , e tale credito invece non risultava ed anzi era pacifico non ricorresse.

Ha proposto ricorso per cassazione il soccombente ha resistito con controricorso l'intimata ; entrambi hanno presentato memoria. Motivi della decisione.

Con il primo motivo di ricorso , denunziandosi violazione e falsa applicazione della normativa sull'onere della prova , si deduce che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto affermato come pacifico dal Tribunale che il terzo avesse inteso estinguere il proprio debito, laddove non v'era prova in tal senso e peraltro la circostanza non avrebbe potuto essere considerata ammessa dal fallimento posto che questi non poteva esserne a conoscenza. Con il secondo motivo , denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1852 e segg. c.c. e 44 e 78 legge fallimentare , si deduce che non poteva ritenersi che i versamenti fossero stati eseguiti dal terzo per adempiere il proprio debito fideiussorio : a) perché , essendo stati eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento e nella persistenza dell'operatività del conto , la quale rendeva lo scoperto debito del fallito , dovevano considerarsi fatti a favore del correntista ; b) perché per il meccanismo contabile del conto erano entrati nel patrimonio del fallito ed avevano poi quindi costituito pagamento , da parte di costui , del proprio debito , analogamente a quanto sarebbe successo se il terzo avesse dato le somme direttamente al

fallito e poi questi le avesse versate sul conto così consentendo il ripianamento dello scoperto. Con il terzo motivo denunziandosi vizio di motivazione, si deduce a) che non è stata data alcuna motivazione in ordine al rilievo che il terzo se avesse inteso adempiere il proprio debito avrebbe pagato direttamente alla banca; b) che l'eventuale ammissione o mancata contestazione da parte del fallimento che il versamento fosse stato eseguito dal fideiussore in pagamento del proprio debito non esonerava la banca dal fornire la prova, della quale era onerata, di tale circostanza, e pertanto imponeva un'adeguata motivazione sul punto specie tenendo conto dell'anomalia dell'esecuzione del versamento non direttamente alla banca; e) che era errata l'affermazione che non sussistesse credito del fallito nei confronti del fideiussore posto che è ammesso che la fideiussione assuma la natura di contratto a favore di terzo.

I motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. L'ultima censura del terzo motivo è infondata perché la eventuale stipulazione della fideiussione mediante contratto a favore di terzo - ipotesi della quale peraltro non si dimostra la ricorrenza nella specie - non renderebbe il debitore principale creditore del terzo fideiubente in quanto l'obbligazione fideiussoria sorgerebbe comunque a favore del creditore (originario).

La censura concernente la erroneità dell'affermazione che il Tribunale avesse ritenuto pacifica in causa la circostanza che il terzo avesse inteso adempiere la propria obbligazione è irrilevante posto che la Corte d'appello ha ribadito in proprio la ricorrenza della circostanza stessa.

Nel resto le censure sono infondate per le seguenti considerazioni. Pur nella esattezza dei principi astratti invocati dal ricorrente la Corte d'appello non è incorsa in violazione degli stessi perché ha affermato che il dato formale - e cioè il versamento sul conto del fallito - dovesse considerarsi superato dal dato sostanziale - e cioè la volontà di adempiere il debito proprio fideiussorio - il quale prevaleva.

E l'affermazione è esatta perché il principio di autonomia contrattuale consente che il fideiussore di uno scoperto di conto corrente bancario estingua il proprio debito fideiussorio in modo indiretto - e cioè mediante accredito della somma sul conto del fallito, perché la banca se ne giovi - anziché in modo diretto - e cioè mediante versamento alla banca personalmente -. La Corte quindi ha implicitamente applicato la presunzione che allorché un terzo versi sul conto corrente del debitore e dopo il fallimento di costui una somma corrispondente allo scoperto (del conto stesso) per il quale esso terzo aveva prestato fideiussione, e risulti l'inesistenza di alcun debito verso il fallito da parte del terzo, deve ritenersi che costui abbia adempiuto il debito proprio. E tale presunzione è corretta logicamente - e comunque non è specificamente contestata la ricorrenza delle condizioni normative che devono suffragarla - perché appare ragionevole desumere dai fatti certi (a) dell'esistenza del debito fideiussorio del terzo verso la banca, (b) della coincidenza del saldo passivo del conto del debitore con la somma versata dal terzo e (c) dell'inesistenza di un debito di costui verso il debitore correntista, che il versamento da parte del terzo sul conto corrente abbia costituito pagamento indiretto del debito proprio del terzo.

Con il quarto motivo, denunziandosi violazione degli artt.92 e segg. legge fallimentare, si deduce che comunque le somme versate sul

conto dal fideiussore non avrebbero potuto essere incamerate dalla banca se non previa (richiesta da parte della stessa di) ammissione del (proprio) credito al passivo.

Il motivo è inammissibile perché prospetta una questione nuova in quanto non dedotta nel giudizio di merito e sarebbe peraltro infondato perché l'ammissione al passivo presuppone un credito nei confronti del fallito, laddove, secondo l'affermazione della Corte, quale emersa dall'esame dei precedenti motivi, il versamento aveva costituito pagamento del debito fideiussorio, al quale (pertanto) il debitore (fallito) era (rimasto) estraneo.

Il ricorso dev'essere pertanto respinto.

Il soccombente va condannato al pagamento delle spese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento , a favore della resistente , di lire. 285.000 per spese e di lire 7.200.000 per onorari.

Così deciso in Roma, il 23-4-1998.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 1998